

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato telematicamente in data 25.02.2022 e tempestivamente notificato ad AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2, [REDACTED] intende impugnare l'avviso di accertamento n. TK501F601428/2021 mediante il quale l'Ufficio recuperava a tassazione pro anno 2015, le imposte derivanti dal lavoro dipendente consistente nell'attività di assistente di volo svolta a bordo degli aeromobili della compagnia aerea "Virgin Atlantic Airways" (avente sede legale in Inghilterra), considerandolo imponibile per euro 35.986,41, e con il quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 29.775,82, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese di lite, per i seguenti motivi:

- 1) nullità per difetto di motivazione, in violazione del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42 - D.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - difetto di motivazione per relationem per mancata allegazione della segnalazione pervenuta dal Regno Unito;
- 2) nullità per difetto di sottoscrizione, in violazione degli artt. 42 - D.P.R. n. 600/73, 17, co. 1 bis - D. Lgs. n. 165/2001, 4 bis - D.L. n. 78/2015 e 24, co. 3, 4 e 4 bis - D.Lgs. n. 82/2005;
- 3) nullità per violazione dell'art. 5 ter - D.Lgs. n. 218/1997;
- 4) nullità per violazione e/o falsa e/o errata applicazione di legge (artt. 4 e 15 della Legge n. 329/1990 - Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito) dalla quale deriva l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dall'AdE di Roma.

RESISTENTE

Con deposito telematico di data 29.03.2022, si costituisce in giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2 ROMA ribadendo la legittimità del proprio operato, ritenendo l'atto sufficientemente motivato e l'imposta dovuta.

Nell'atto di controdeduzioni conclude chiedendo il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente alle spese di giudizio maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

L'Ufficio riporta il contenuto della motivazione dell'avviso di accertamento (cfr. pagg. 3 e 4) e ritiene che tutti e 4 i motivi di doglianza siano infondati ed in particolare :

- non esiste obbligo di allegazione della segnalazione ; - sostiene di allegare la delega di firma del Direttore Provinciale della DP II Roma, Laura Viazzi, alla firmataria dell'atto impugnato, Rosalba Capece, con la precisazione che dal punto di vista informatico, per gli atti quali l'avviso di accertamento impugnato in questa sede, sarebbe impossibile generare la firma digitale se la certificazione qualificata, prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, non fosse valida e attiva. In ogni caso allega visura del certificato di validità della firma digitale del Capo Team firmatario dell'accertamento. Allega, inoltre, la relata di notifica del predetto invito al contraddittorio, sostenendo l'inutilizzabilità, ex art. 32 dpr 600/73, della documentazione prodotta dal ricorrente in sede contenziosa in quanto non esibita in sede di contraddittorio.

MEMORIA DIFENSIVA

In data 07.07.2022 il ricorrente deposita memoria difensiva con la quale insiste nella richiesta di accoglimento delle proprie richieste avanzate con ricorso introduttivo ed in particolare sottolinea come il "certificato di validità della firma digitale" depositato dall'Ufficio in allegato alle proprie controdeduzioni, avvalori la nullità

del provvedimento impositivo per difetto di sottoscrizione dacché alcuna prova è stata fornita in merito alla materiale apposizione della firma digitale da parte dell' impiegato indicato quale sottoscrittore, nonché in relazione all'esistenza di una valida delega alla firma eventualmente conferita dal Direttore provinciale all'impiegato firmatario.

UDIENZA

L'odierna udienza si svolge come da verbale in atti e il Collegio trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , lette le controdeduzioni e i relativi allegati come risultanti presenti nel fascicolo telematico , viste le norme di riferimento e valutata la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, ritiene che l'avviso di accertamento debba essere annullato .

L'art. 42 del dpr 600/73 stabilisce che l'atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio oppure da un funzionario competente , dunque munito di valida delega da parte del capo dell'ufficio; ritenendo competente il funzionario appartenente al 3 livello e dunque appartenente alla categoria direttiva, ex art. 4 bis del dl n. 78/15.

La richiesta di conoscere l'esistenza di tale ordine di servizio, contenete il nominativo del funzionario ROSALBA CAPECE, come riportato a pag. 18 dell'avviso di accertamento impugnato, quale delegata alla firma dal direttore provinciale LAURA VIAZZI, viene avanzata dal ricorrente unitamente alla contestazione circa l'effettiva sottoscrizione della stessa .

La resistente ADE, nelle proprie controdeduzioni, afferma di produrre tale delega, ma nell'indice degli allegati e nel fascicolo processuale non si rinviene tale documento costituito dall'ordine di servizio , neppure – come richiesto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 26211 del 28.09.2021, priva del nominativo, e produce il certificato di validità della firma digitale da cui non si evince la validità del conferimento della delega a funzionario appartenente a categoria direttiva , terza area.

Il Collegio aderendo, condividendone il ragionamento, alle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. 1527 del 19.01.2022) che ritengono spetti all'Amministrazione fornire la prova , dell'appartenenza del funzionario, all'area direttiva, rileva il difetto in questo giudizio.

«ove il contribuente contesti - anche in forma generica - la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto (D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato » (cfr. Cass. n. 22800/15; n. 24492/15 e Ord. n. 12830/17).

Altresì fondato il motivo di doglianza, comportante l'annullamento dell'atto impugnato, attinente il difetto di motivazione in ordine alla fondatezza, indeterminatezza dei presunti redditi da lavoro dipendente di fonte estera recuperati a tassazione, quantificati dall'Ufficio in € 35.986,41 e contestati nel quantum dal ricorrente.

Non pare convincente la difesa svolta dalla resistente secondo cui il contenuto della segnalazione sarebbe stato comunicato con l'invito al contraddittorio preventivo previsto dall'art. 5-ter del decreto legislativo n. 21/97, notificato tramite l'invio PEC in data 10/06/2021 (cfr. all.3 controdeduzioni) per due ordini di motivi : non risulta dalla produzione probatoria allegata alle controdeduzioni, rappresentato dalla ricevuta di consegna di tale Pec, che vi sia un allegato costituito dalla segnalazione dello scambio automatico di informazioni previsto dall'art. 26 del modello Ocse; in secondo luogo non è stata fornita in questa sede, alcuna documentazione, al fine di valutare la correttezza – stante la contestazione specifica sul punto – della base imponibile posta a fondamento della ripresa fiscale.

Si condivide in toto quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla distinzione tra l'esistenza della motivazione dell'atto impositivo (requisito formale di validità dello stesso) e l'indicazione, nonché l'effettiva esistenza, di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, «*che non è prescritta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo ma è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio*» (Cass., Ord. 10.05.2022, n. 14814 – All. sub n. 5).

Ogni altra doglianza, a questo punto, risulta assorbita.

Il Collegio non ritiene esistano ragioni valide per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite di cui all'art. 15 del decreto legislativo 546/92 e considerate le tariffe professionali di cui al dm 55/14, il valore della lite, la difficoltà delle questioni trattate, il comportamento processuale delle parti, pone a carico di parte resistente la refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre a IVA e CNAP e rimborso del CUT, a favore della parte ricorrente

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – 6° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

P.Q.M.

“ Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento come impugnato. Liquidata la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento). oltre al 15% a titolo di spese generali, oltre a IVA e CNAP e rimborso del CUT, a favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del difensore come in atti che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ponendole a carico di parte resistente ADE Roma 2 .”

Così deciso in Roma , il 18.07.2022

RELATORE/ ESTENSORE

(Maddalena Mottes)

Firmato digitalmente